



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

IL SINDACO

Prot. N.4771

del 09.07.2021

Ordinanza sindacale n.35 del 09.07.2021

OGGETTO: Ordinanza rivolta alla generalità dei cittadini di esecuzione di attivata su aree private ricadenti all'interno dei centri abitati di taglio dell'erba e pulitura dei terreni, profilatura di siepi e rami degli alberi

PREMESSO che i terreni incolti, recintati e non, l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreni, posti all'interno dei centri abitati, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio dell'incolumità delle persone e dei beni

VALUTATO che l'erba incolta e la crescita delle essenze arboree rendono i terreni un ambiente favorevole all'aumento di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo usando, altresì, problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque piovane;

CONSIDERATO che si ritiene necessario mantenere costante controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno dei centri abitati, nonché conservare funzionante e/o ripristinare l'originaria sede di scarichi a cielo aperto (fossi, canali, ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o allagamenti;

CONSIDERATO altresì che:

1. ai bordi delle strade comunali e/o vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi pubblici, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e pericolo per la sicurezza della circolazione, rendendo difficoltosa la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica;
2. in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami ed alberature può causare la messa in pericolo dell'incolumità pubblica;

VISTI:

- il T.U. Della legge di P.S. n.773 del 18.6.1931;
- la legge n. 353 del 21.11.2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D. Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il capo III del D. Lgs. n. 139 dell'8.3..2006 in materia di prevenzione incendi;
- l'art.255 del D. Lgs. n.152 del 3.4.2006 "norme in materia dell'ambiente";
- l'art. 15 della Legge 24.02.1992, n°225;
- gli artt. 449 e 650 del C.P.;
- gli artt. 29,30,31,32,33 del c.d.s.;
- Visto il D.L. n.91/2014;



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

IL SINDACO

ORDINA

tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di case o amministratori di stabili con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia mantenendo, per tutto il periodo estivo, e comunque **fino al 30 settembre di ogni anno**, condizioni tali ad non accrescere il periodo per l'incolumità, l'igiene pubblica e il periodo di incendi, procedendo a:

- taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati e nelle aree limitrofe;
- regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e delle piante, nonché rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private confinanti le strade pubbliche.

I predetti interventi di pulizia, dovranno, comunque, essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, provvedendo correttamente alla rimozione del materiale proveniente dai lavori di cui sopra, a cura delle spese degli interessati, contestualmente alla realizzazione degli interventi.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.LGS. 30.4.1992, n°285 e s.m. (nuovo codice della strada) e art. 21 del DPR 16-12-1992, n°495 e s.m. (regolamento di esecuzione del codice della strada) per l'esecuzione di lavori che non comportino l'ingombro.

AVVERTE

- Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.LGS.267/2000) così come modificato dalla Legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;
- Che i lavori necessari, saranno eseguiti dall'ufficio con apposita comunicazione e con l'addebito delle spese a carico degli inadempienti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato.

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa amministrazione.

Che il gruppo comunale di protezione civile del comune di Lettomanoppello, in collaborazione con l'ufficio di Polizia Municipale, avvierà attività di verifica e segnalazione per il rispetto della presente ordinanza.



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

IL SINDACO

INFORMA

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, dalla Legge 7 agosto 1990, n.241, avverte: responsabile del procedimento è il responsabile dell' Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Lettomanoppello (PE).

DISPONE

Che per motivi di prevenzione da incendi boschivi o interfaccia o per motivi di sicurezza ed igiene pubblica il Comune di Lettomanoppello potrà avvalersi, fermo restando la disponibilità degli stessi, del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Lettomanoppello, in particolare per lo sfalcio dell'erba su cigli stradali di strade comunali di primo e secondo grado, come identificate nel Piano di Emergenza Comunale in vigore.

Che contro la presenta ordinanza e ammesso ricorso al TAR Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR 24 novembre 1971, n.1199).

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata nell'albo pretorio On line del Comune;
- affissa area pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita sul sito ufficiale del Comune di Lettomanoppello.

Le forze dell'Ordine, la Polizia Municipale con la collaborazione del locale gruppo di protezione civile del comune di Lettomanoppello sono incaricate del rispetto della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a:

- Prefettura di Pescara
- Polizia Municipale di Lettomanoppello;
- Stazione dei Carabinieri di Lettomanoppello;
- Stazione dei Carabinieri Forestali – Stazione di Lettomanoppello;
- Gruppo Comunale di Protezione Civile Lettomanoppello;
- Gruppo Intercomunale Maiella;
- Provincia di Pescara

Dalla Residenza comunale, lì 09.07.2021



Il Sindaco

Ing. Simone Romano D'Alfonso